



Direzione Regionale della Liguria

*Settore Accertamento
Ufficio Controlli fiscali*

ORGANIZZAZIONI NON LUCRATIVE DI UTILITA' SOCIALE

(O.N.L.U.S.)

INDICE

Tipologie di Onlus

Requisiti Onlus

Compilazione e presentazione del modello di “comunicazione”

Controlli e sanzioni

Riepilogo per il Contribuente

Riferimenti normativi

Modulistica



Direzione Regionale della Liguria

*Settore Accertamento
Ufficio Controlli fiscali*

TIPOLOGIE DI ONLUS

Nel più vasto ambito del no profit le Onlus costituiscono una categoria rilevante ai soli fini fiscali, alla quale è destinato un regime tributario di favore in considerazione delle finalità di solidarietà sociale perseguite.

Possono qualificarsi tali:

- 1) **Onlus iscritte all'Anagrafe Unica delle Onlus:** l'iscrizione avviene a seguito di apposita "comunicazione" degli interessati alla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate, nel cui ambito territoriale si trova il domicilio fiscale dell'organizzazione, corredata da statuto redatto in conformità alle indicazioni contenute nell'art. 10, c.1, del D.Lgs. n. 460/97.

Fra queste, si considerano **Onlus parziali** le **associazioni di promozione sociale** di cui alla legge 25/08/1991 n. 287, le cui finalità assistenziali siano state **riconosciute** dal Ministero dell'Interno, e gli **enti ecclesiastici** delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi e intese le quali, in deroga al divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali, possono operare anche in settori diversi da quelli propri delle Onlus.

- 2) **Onlus di diritto:** non devono presentare la "comunicazione" alla Direzione Regionale, non sono tenute ad adeguare il proprio statuto alle indicazioni del richiamato art. 10, c.1, del del D.Lgs. n. 460/97 e non hanno bisogno di essere iscritte all'Anagrafe Unica delle Onlus (v. Circ. n.127/E del 19 maggio 1998).

Si tratta di tre categorie di organizzazioni considerate Onlus "in ogni caso" in quanto acquisiscono automaticamente la qualifica:

- **ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO** iscritte nei registri istituiti dalla Regioni e dalla province autonome di Trento e Bolzano ai sensi della legge 11/08/1991 n. 266
- **COOPERATIVE SOCIALI** iscritte nella Sezione Cooperazione sociale dei registri prefettizi richiamati dalla legge 08/11/1991 n. 381 e successive modifiche.
- **ORGANIZZAZIONI NON GOVERNATIVE (ONG)** riconosciute idonee dal Ministero degli Affari Esteri ai sensi della legge 26/02/1987 n.49.

L'art.10, comma 8, della legge n.460/97 fa salve le previsioni di maggior favore applicabili alle Onlus di diritto: le stesse possono avvalersi delle disposizioni agevolative previste dai singoli regimi ovvero del regime previsto per le Onlus.

L'eventuale opzione per la scelta del regime da usufruire deve essere mantenuta per tutte le operazioni che il soggetto svolge nell'anno solare.



Direzione Regionale della Liguria

Settore Accertamento
Ufficio Controlli fiscali

REQUISITI ONLUS

Soggetti ammessi : associazioni (riconosciute o non riconosciute), comitati, fondazioni, società cooperative e altri enti di carattere privato (con o senza personalità giuridica)

Soggetti esclusi : enti pubblici, società commerciali diverse dalle cooperative, enti conferenti di cui alla legge 30 luglio 1990 n.218 (fondazioni bancarie), partiti e movimenti politici, organizzazioni sindacali, associazioni di datori di lavoro, associazioni di categoria, enti non residenti.

L'art. 10 del D.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, obbliga **le ONLUS ad inserire nei propri statuti** (redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata) **determinate clausole**, il cui contenuto compendia i requisiti qualificanti di tali organizzazioni.

Clausole statutarie:

1) Svolgimento di attività in uno o più degli 11 settori tassativamente individuati dall'art. 10, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 460/97:

1. Assistenza sociale e sociosanitaria – cod. 1;
2. Assistenza sanitaria – cod. 2;
3. Beneficenza – cod. 3;
4. Istruzione – cod. 4;
5. Formazione – cod. 5;
6. Sport dilettantistico – cod. 6;
7. Tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409 (v.ora il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490) – cod. 7;
8. Tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'art. 7 del D.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 – cod. 8;
9. Promozione della cultura e dell'arte per la quale sono riconosciuti apporti economici da parte dell'amministrazione centrale dello Stato – cod. 9;
10. tutela dei diritti civili – cod. 10;
11. Ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalità definite con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 – cod. 11.

2) Esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale.

Al fine di verificare il rispetto di tale clausola, le attività istituzionali sono suddivise in due categorie: a) attività a solidarietà presunta e b) attività a solidarietà condizionata.

a) La prima categoria (attività a solidarietà presunta) riguarda i seguenti settori:

- assistenza sociale e socio-sanitaria – cod. 1;
- beneficenza – cod. 3;
- tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409 (vedasi ora il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490) – cod. 7;
- tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'art. 7 del D.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 – cod. 8;
- promozione della cultura e dell'arte per la quale sono riconosciuti apporti economici da parte dell'amministrazione centrale dello Stato – cod. 9;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalità definite con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 – cod. 11.

Per le sopraelencate attività la finalità solidaristica è considerata immanente alle attività stesse.

b) La seconda categoria (attività a solidarietà condizionata) riguarda i seguenti ulteriori settori:

- assistenza sanitaria – cod. 2;
- istruzione – cod. 4;
- formazione – cod. 5;
- sport dilettantistico – cod. 6;
- promozione della cultura e dell'arte – cod.9;
- tutela dei diritti civili – cod. 10.

Le attività istituzionali comprese in questa seconda categoria si considerano solidaristiche **soltanto se dirette ad arrecare benefici a** soggetti predeterminati, versanti in specifiche condizioni di bisogno, individuati nelle **"persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari"**, ovvero nei componenti di **"collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari"** (art. 10, comma 2 del D.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460). Conseguentemente risulta necessario e determinante, ai fini dell'assunzione della qualifica di ONLUS, il riscontro delle condizioni di svantaggio dei soggetti destinatari delle cessioni di beni e delle attività di servizi rese dalle organizzazioni impegnate nei relativi settori.

3) Divieto di svolgere attività diverse da quelle elencate all'art. 10, comma 1, lett.a) del D. lgs. N.460/97 (di cui sopra), ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Si considerano connesse:

- a) le attività analoghe a quelle istituzionali, limitatamente ai settori *a solidarietà condizionata* annoverate nella seconda categoria come sopra individuata, se svolte a beneficio di persone che non versano in condizioni di svantaggio;
- b) le attività accessorie per natura a quelle istituzionali in quanto integrative delle stesse: previste per tutti gli 11 settori, servono al reperimento dei fondi necessari a finanziare le attività istituzionali e devono svolgersi nel contesto delle stesse e in loro stretta connessione.

Le attività connesse sono assoggettate a un duplice limite quantitativo:

- non devono risultare prevalenti rispetto alle istituzionali,
- non devono originare proventi superiori al 66% delle spese complessive dell'organizzazione.

4) Divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o effettuate a favore di altre Onlus che fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

5) Obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

6) Obbligo di devolvere il patrimonio, in caso di scioglimento, ad altre ONLUS o ai fini di utilità sociale, sentito l'organismo di controllo - Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale - istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 settembre 2000.

7) Obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale (entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio).

8)(solo per le associazioni) Obbligo di uniformare l'organizzazione a principi di democrazia interna, per garantire l'effettività del rapporto associativo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per i soci maggiori di età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto, dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi.

9) Uso dell'acronimo ONLUS o della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" nella denominazione ed in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.

COMPILAZIONE E PRESENTAZIONE DELLA “COMUNICAZIONE”

La comunicazione è condizione necessaria per beneficiare delle agevolazioni previste per le Onlus e va effettuata entro trenta giorni dalla costituzione utilizzando **l'apposito modello** approvato col D.M. 19/01/1998, pubblicato sulla G.U. del 22/01/1998 n.17, **unitamente alle relative istruzioni**, o copia fotostatica dello stesso. Il modello, allegato al presente compendio, è anche reperibile presso qualunque Ufficio dell'Agenzia delle Entrate e sul sito dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.it sotto “modulistica” – “altri modelli”.

La comunicazione tardiva non comporta la perdita definitiva dei benefici fiscali, semplicemente ne differisce la decorrenza alla data di presentazione del modello di comunicazione stesso. Pertanto per i tributi a rilevanza istantanea, compresa l'I.V.A., l'agevolazione spetterà con riferimento a tutte le operazioni effettuate a partire dalla data di presentazione della comunicazione, mentre ai fini dei tributi per i quali rileva il periodo d'imposta (imposte sui redditi) i benefici si renderanno applicabili fin dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale la comunicazione è effettuata.

Il modello va compilato, **seguendo le istruzioni**, in tutte le sue parti (compreso il numero di telefono per agevolare eventuali contatti con l'Ufficio): **la regolarità della compilazione è uno dei requisiti formali richiesti per l'iscrizione all'Anagrafe delle Onlus.**

Lo stesso modello dovrà essere usato per trasmettere qualunque altra **variazione successiva** all'Anagrafe delle Onlus, fermo restando che le variazioni relative alla sede legale, al rappresentante legale ed alla cessata attività vanno comunque **comunicate** anche ad uno degli Uffici Locali dell'Agenzia delle Entrate per consentire l'aggiornamento dei dati nell'Anagrafe Tributaria.

Il modello con **allegata copia dell'atto costitutivo e dello statuto preventivamente registrati** (a chi presenta la dichiarazione sostitutiva prevista in alternativa, verrà poi comunque richiesta copia dell'atto costitutivo e dello statuto per poter effettuare il controllo formale prima dell'iscrizione) può essere presentato mediante **spedizione in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento oppure consegnato in duplice esemplare alla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate competente per territorio (in Liguria: Via Fiume 2, 16121 GENOVA)**, che ne restituisce uno timbrato e datato per ricevuta.

Trascorsi quaranta giorni dalla presentazione della comunicazione senza che la Direzione Regionale abbia chiesto chiarimenti o abbia notificato motivato diniego, **l'ente si intende iscritto all'Anagrafe delle Onlus.**

Gli effetti dell'iscrizione retroagiscono alla data di effettuazione della “comunicazione” e se questa, a sua volta, è stata effettuata entro il termine di trenta giorni dalla data di inizio delle attività, gli effetti retroagiscono alla data di costituzione dell'ente.

1 - CONTROLLI FORMALI

A - Nuove iscrizioni

Senza pregiudizio per l'ulteriore azione accertatrice, la Direzione Regionale, ricevuta la comunicazione dell'ente che intende iscriversi all'Anagrafe Unica delle Onlus, procede al **controllo FORMALE** degli atti verificando:

- la regolarità della compilazione del modello di "comunicazione" (vedi apposito capitolo)
- la sussistenza nell'atto costitutivo o nello statuto delle clausole indicate dall'art. 10 del D. Lgs. n. 460/97 (vedi "Requisiti Onlus").

Nel corso del controllo l'Ufficio può invitare l'ente interessato a fornire, entro 30 giorni, chiarimenti in ordine alla rispondenza dei dati e delle attività ai presupposti di legge. In tal caso la Direzione Regionale procede a notificare l'eventuale diniego entro i 20 giorni successivi alla scadenza del predetto termine.

Qualora la Direzione Regionale non effettui richieste di chiarimenti e non provveda a notificare l'eventuale diniego entro il termine di 40 giorni dal ricevimento della comunicazione, l'ente interessato si intende iscritto all'Anagrafe Unica delle Onlus. Gli effetti dell'iscrizione retroagiscono alla data di effettuazione dell'iscrizione. Se la comunicazione è effettuata entro 30 giorni dalla costituzione dell'ente, gli effetti retroagiscono a quest'ultima data.

L'iscrizione all'Anagrafe Unica delle Onlus ha effetto costitutivo del diritto ad usufruire delle agevolazioni fiscali: **per i tributi a rilevanza istantanea, ivi compresa l'I.V.A., l'agevolazione spetterà con riferimento a tutte le operazioni effettuate a partire dalla data di iscrizione, mentre ai fini delle imposte sui redditi i benefici si renderanno applicabili fin dal periodo d'imposta nel corso del quale è effettuata la comunicazione** (vedi circolare n.22/E del 22/01/1999).

B - Soggetti già iscritti alla data di entrata in vigore del D.M. n. 266/03.

Per i soggetti che erano già iscritti è subentrato l'**obbligo di integrare la "comunicazione" con l'invio di copia dello statuto o dell'atto costitutivo** entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del D.M. n.266/97 e cioè entro il 03/11/2003: a coloro che hanno omesso di presentare la documentazione integrativa **la Direzione Regionale richiede l'adempimento** tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Ricevuta la documentazione richiesta, previo controllo della stessa, la **Direzione Regionale provvede** - entro 40 giorni - **alla conferma (automatica in caso di silenzio) o alla cancellazione** dell'iscrizione dall'Anagrafe Unica delle Onlus mediante la notifica un provvedimento motivato di cancellazione che comporta la decadenza dalle agevolazioni fiscali. Nello stesso termine di 40 giorni l'Ufficio può chiedere ulteriori chiarimenti concedendo all'organizzazione un ulteriore termine di 30 giorni. In tal caso

l'eventuale cancellazione verrà notificata entro i 20 giorni successivi alla scadenza dell'ulteriore termine di 30 giorni.

L'ente viene cancellato anche in caso di mancata risposta.

La Direzione Regionale trasmette copia del provvedimento agli Uffici competenti per l'effettuazione dei relativi controlli al fine di recuperare le maggiori imposte ed i relativi interessi nonché l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 28 del D. Lgs. n.460/97 e di quelle previste dalle singole leggi d'imposta.

2 - CONTROLLI SOSTANZIALI

La finalità è quella di verificare mediante l'invio di questionari e/o l'esecuzione di accessi e verifiche se l'attività in concreto esercitata sia effettivamente da ricomprendere tra quelle previste dall'art. 10 del D. Lgs. n. 460/97 e sia svolta per l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale.

La Direzione Regionale coordina l'attività selezionando i soggetti anche sulla base delle informazioni acquisite dalla conoscenza della realtà locale.

I controlli sostanziali sono svolti in genere dagli Uffici operativi, ma la Direzione regionale può svolgere gli atti istruttori che ritiene necessari in relazioni a casi specifici.

3 - SANZIONI

Indipendentemente da ogni altra sanzione prevista dalle leggi tributarie, all'art. 28 del D.lgs. n. 460 del 1997 sono contemplate le sanzioni amministrative **a carico dei rappresentanti legali e dei membri degli organi amministrativi delle ONLUS**, qualora essi:

- si avvalgano dei benefici fiscali in assenza dei requisiti tipici delle ONLUS (sanzione da 1033 a 6197 euro);
- omettano di inviare alla Direzione Regionale delle Entrate la comunicazione prescritta all'art. 11 del D.lgs 460 del 1997 (sanzione da 103 a 1033 euro);
- usino impropriamente la denominazione ONLUS (sanzione da 310 a 3099 euro).

I rappresentanti e gli amministratori di ONLUS che hanno indebitamente fruito dei benefici fiscali previsti dal D.lgs. n. 460/1997 sono altresì obbligati in solido al pagamento delle imposte, delle sanzioni e degli interessi dovuti dalle ONLUS.

Le sanzioni in argomento sono considerate violazioni di natura tributaria, in quanto sono volte a tutelare interessi strettamente correlati a norme disciplinanti obblighi e rapporti tributari.

Si rendono quindi applicabili le disposizioni generali sulle sanzioni amministrative in materia tributaria contenute nel D. Lgs, n. 472/1997 (v. Circ. n. 22E/2005).



Direzione Regionale della Liguria

Settore Accertamento

Ufficio Controlli fiscali

RIEPILOGO PER IL CONTRIBUENTE

1. Prendere visione dell'art. 10 del D. Lgs. n. 460/97 o, in alternativa, leggere il link "Requisiti Onlus".
2. Verificare che l'ente svolga effettivamente ed esclusivamente una o più delle attività tassativamente previste per una Onlus dall'art. 10 del D. Lgs. n.460/97.
3. Redigere uno **statuto** che contenga **TUTTE** le clausole previste dall'art. 10 del D.Lgs. n. 460/97 nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata (presso uno degli Uffici Locali dell'Agenzia delle Entrate **pagando l'imposta fissa di € 168,00**) previa richiesta del codice fiscale nel caso di nuova costituzione dell'ente: **gli Uffici controlleranno** che nella denominazione trasmessa all'Anagrafe Tributaria non compaia l'acronimo Onlus per evitare un'impropria certificazione dello status di Onlus peraltro non ancora concesso (v. circ. 14E del 26/02/2003).
4. Compilare il "**modello di comunicazione**" in tutte le sue parti (compreso il numero di telefono per agevolare eventuali contatti con l'Ufficio) seguendo le **istruzioni**. Lo stesso modello andrà usato per trasmettere qualunque altra successiva variazione all'Anagrafe delle Onlus, fermo restando che le variazioni relative alla sede legale, al rappresentante legale ed alla cessazione di attività vanno comunque comunicate anche ad uno degli Uffici Locali dell'Agenzia per l'aggiornamento dei dati.
5. **Presentare il modello** compilato unitamente alla fotocopia dell'atto costitutivo e dello statuto registrati (a chi presenta la dichiarazione sostitutiva prevista in alternativa, verrà poi comunque richiesta copia dell'atto costitutivo e dello statuto per poter effettuare il controllo formale prima dell'iscrizione) **mediante spedizione in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento o consegnato in duplice esemplare alla Direzione Regionale** competente per territorio (per la Liguria, Via Fiume 2, 16121 GENOVA), che ne restituisce uno timbrato e datato per ricevuta.
6. **Trascorsi quaranta giorni** dalla presentazione della comunicazione senza che la Direzione Regionale abbia chiesto chiarimenti o abbia notificato motivato diniego, **l'ente si intende iscritto all'Anagrafe delle Onlus**.
7. **Gli effetti dell'iscrizione retroagiscono** alla data di effettuazione della "comunicazione" e se questa, a sua volta, è stata effettuata entro il termine di trenta giorni dalla data di inizio delle attività, gli effetti retroagiscono alla data di costituzione dell'ente.

RIFERIMENTI NORMATIVI E PRASSI

Decreto legislativo n.460 del 4 dicembre 1997 – Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle Onlus, in particolare :

Art 10 Organizzazioni non lucrative di utilità sociale

Art. 11 Anagrafe delle Onlus e decadenza delle agevolazioni

Artt.12 - 13 - 14 -15 -16- 17 -18 -19- 20- 21 - 22 - 23 - 24 Agevolazioni fiscali

Art. 25 Scritture contabili e obblighi formali

Art.28 Sanzioni

Decreto 19 gennaio 1998 – Approvazione del modello di comunicazione delle Onlus e relative istruzioni

Circolare n.124/E del 12 maggio 1998 – Modifiche alla disciplina degli enti non commerciali in materia di imposte sul reddito e di imposta sul valore aggiunto.

Circolare n.168/E del 26 giugno 1998 – Disposizioni riguardanti le Onlus

Circolare n. 14 del 26 febbraio 2003 – Attività di controllo nei confronti delle organizzazioni iscritte nell'Anagrafe Unica delle Onlus. Decadenza delle agevolazioni.

Decreto Ministeriale n.266 del 18 luglio 2003 – Regolamento concernente le modalità di esercizio del controllo relativo alla sussistenza dei requisiti formali per l'uso della denominazione di ONLUS, in attuazione dell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 7 dicembre 1997, n. 460. (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 218 del 19/09/2003).

Circolare n.22 /E del 16 maggio 2005 – Attività di controllo nei confronti delle Onlus.

Decreto legge n.35, art. 14 del 14/03/2005 modificato dal D.L. n.106 art.1 bis conv. Del 17/06/2005 – Disposizioni urgenti... liberalità in denaro e in natura.

Circolare n.39/E del 19 agosto 2005 – Erogazioni liberali.

Riservato all'Ufficio

**MINISTERO DELLE FINANZE
ORGANIZZAZIONI NON LUCRATIVE
DI UTILITÀ SOCIALE**
(Art. 11 D.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460)

ALLA

DIREZIONE REGIONALE DELLE ENTRATE

BARRARE LA CASELLA IN CASO DI UTILIZZO
DEL MODELLO PER VARIAZIONI SUCCESSIVE

DATI RELATIVI ALLA ONLUS	CODICE FISCALE	1	TELEFONO/FAX prefisso	2	telefono	3	fax	4	
	DENOMINAZIONE							5	
	SEDE LEGALE	COMUNE					6	PROV. (sigla)	7
		FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO					8	C.A.P.	9
	DOMICILIO FISCALE (se diverso dalla sede legale)	COMUNE					10	PROV. (sigla)	11
FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO						12	C.A.P.	13	
SETTORE DI ATTIVITÀ	14	DATA DELLO STATUTO O ATTO COSTITUTIVO (1)	15	SOCIETÀ COOPERATIVA	16	ALTRO	17		
DATI RELATIVI al rappresentante legale	CODICE FISCALE	18	TELEFONO/FAX prefisso	19	telefono	20	fax	21	
	COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile)	22	NOME (senza abbreviazioni)					23	
	RESIDENZA ANAGRAFICA	COMUNE					24	PROV. (sigla)	25
		FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO					26	C.A.P.	27
	DOMICILIO FISCALE (se diverso dalla residenza anagrafica)	COMUNE					28	PROV. (sigla)	29
FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO						30	C.A.P.	31	
PERDITA QUALIFICA ONLUS (specificare la variazione che comporta la perdita della qualifica)	32								
FIRMA DELLA COMUNICAZIONE	DATA				FIRMA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE				

(1) La data non deve essere indicata dai soggetti già costituiti alla data del 1° gennaio 1998 il cui statuto o atto costitutivo è in corso di adeguamento (vedi istruzioni).